

**CONVENZIONE TRA L'ASL TO4 E L'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA S.C. TECNICO
PATRIMONIALE**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 (in prosieguo denominata ASL TO4) P.I. 09736160012, nella persona del Direttore Generale Dott. Luigi VERCELLINO, domiciliato per la carica, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'ASL TO4 in via Po n. 11- 10034 Chivasso (TO)

E

L'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) - P.I. 02698540016 C.F. 95501020010 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Davide MINNITI, ai fini della presente convenzione, domiciliato presso la sede legale dell'Azienda, in Regione Gonzole, 10 - 10043 - Orbassano (TO)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'A.O.U. San Luigi Gonzaga si impegna a mettere a disposizione dell'ASL TO4 l'attività dell'ing. Gaetano Cusmano a supporto alla S.C. Tecnico Patrimoniale per consentire l'ultimazione dei lavori relativi agli interventi PNRR precipuamente per la Casa della Salute di Cavagnolo.

ART. 2 – MODALITA' DI PRESTAZIONE E ORGANIZZAZIONE ORARIO DI LAVORO

L'attività verrà espletata di norma presso la sede dell'ASL TO4, per un massimo di n. 8 ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio.

Il dipendente dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga dovrà attenersi a quanto disposto, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dal D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e da tutta la vigente normativa in argomento.

ART. 3 – CORRISPETTIVO

L' ASL TO4 si impegna a corrispondere all'A.O.U. San Luigi Gonzaga, per le prestazioni rese dal dipendente, il corrispettivo pari all'importo orario di € 60,00, più oneri e IRAP oltre a IVA (aliquota ordinaria). Al dipendente dell' A.O.U. San Luigi Gonzaga verrà erogata una quota nella misura del 95% ed il restante 5% verrà trattenuto dall'A.O.U. San Luigi Gonzaga .

L' ASL TO4 corrisponderà, inoltre, un rimborso forfettario del tempo di viaggio di € 30,00 più IVA per ogni accesso.

ART. 4 – MODALITA' DI PAGAMENTO

L' ASL TO4 si impegna a trasmettere all'A.O.U. San Luigi Gonzaga, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, i tabulati presenze relativi al dipendente di cui trattasi, debitamente firmati dalla Direzione Aziendale.

L' A.O.U. San Luigi Gonzaga trasmetterà idoneo proforma per l'emissione del buono d'ordine NSO, al ricevimento del quale provvederà all'emissione della fattura elettronica con la specifica della descrizione dell'attività, che verrà pagata entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

ART. 5 – DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2026; entrambe le parti possono esercitare il diritto di recesso senza obbligo di motivazione, con un preavviso di almeno 30 giorni, da notificarsi a mezzo PEC agli indirizzi:

per l'ASL TO4 [*direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it*](mailto:direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it)

per l'A.O.U.San Luigi: aousanluigigonzaga@pec.sanluigi.piemonte.it

Fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente convenzione sarà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso di entrata in vigore di nuove normative nazionali e/o regionali che ne impediscano la prosecuzione.

Non è previsto tacito rinnovo.

ART. 6 – RISERVATEZZA

I trattamenti di dati personali che dovessero presentarsi all'interno della Convenzione saranno svolti, rispettivamente da ciascuna delle Parti interessate, esclusivamente per le

finalità indicate nella Convenzione ed in ottemperanza alla normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento 2016/679/UE (RGPD), D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy), D. Lgs n. 101/2018, normativa comunitaria, prescrizioni dell'EDPB e del Garante per la protezione dei dati personali.

Tutti i dati oggetto di trattamento saranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza al fine di tutelare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche. I dati, anche particolari e giudiziari, potranno essere trattati, in relazione al caso specifico, in forma digitale o analogica secondo i principi di liceità, correttezza, minimizzazione e comunque tutelando libertà e diritti fondamentali degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione.

Le parti, in qualità di Titolari autonomi rendono ai soggetti interessati le informazioni relative al trattamento dei dati che li riguardano previste dagli artt. 13 e 14 del RGPD. Tali informazioni, ove possibile, sono periodicamente aggiornate e reperibili sui siti istituzionali nell'apposita sezione privacy.

Le parti nell'ambito della presente Convenzione si configurano quali Titolari autonomi del trattamento. I Titolari devono impartire per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati degli utenti nell'ambito della propria attività e con limiti di legge, curando, in particolare, il profilo della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati ai sensi dell'art. 29 del RGPD. Inoltre, si impegnano a stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati al trattamento, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persone fisiche.

Le Parti si impegnano, altresì, a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

ART. 7 – ASSICURAZIONE

L'ASL TO4 garantisce la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile derivanti dalle attività oggetto di convenzione secondo quanto previsto dal Programma Regionale di Assicurazione della R.C.T., esclusa colpa grave.

Le prestazioni rese al di fuori dell'orario di lavoro non prevedono coperture per il rischio di infortuni, compresi quello in itinere, malattia e malattia professionale al quale dovrà eventualmente far fronte il professionista con oneri a proprio carico.

ART. 8 – INFORMAZIONE SUI RISCHI

L' ASL TO4 garantisce che le attrezzature di lavoro, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale e quant'altro messo a disposizione del dipendente dell' A.O.U. San Luigi Gonzaga operante in convenzione sono conformi alle disposizioni normative e di legge vigenti.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e dell'art. 16 del D.Lgs 196/09, l' ASL TO4 è tenuta a fornire al prestatore della collaborazione tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Ogni controversia eventuale, insorgente tra le parti inerente la presente convenzione, verrà risolta esclusivamente avanti al Tribunale del Foro di Torino, fermo restando che le parti stesse si impegnano, in via principale, ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

ART. 10 – REGIME FISCALE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86 e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del richiedente. Le spese di bollo, assolte virtualmente, sono a carico dell'ASL TO4.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i.

Per l'A.S.L. TO4
Il Direttore Generale
(Dott.Luigi VERCELLINO)

Per l'A.O.U. San Luigi
Il Direttore Generale
(Dott. Davide MINNITI)